Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 24 settembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 24 SETTEMBRE 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1974, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7765)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 24 SETTEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi Statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi Statali », effettuate il 16 settembre 1974.

(7680)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **451.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Oasi Santa Rita - Rosvilde Ottaviani », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione, denominata « Oasi Santa Rita - Rosvilde Ottaviani », in Roma. La fondazione stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione, consistente in due appezzamenti di terreno di cui uno situato in Passoscuro di Roma, valutato L. 8.792.000, e l'altro in Montelungo di Roma, valutato L. 6.000.000, disposta dal vicariato di Roma con atto pubblico 12 luglio 1973, n. 30942 di repertorio, a rogito avv. Luigi Cinotti, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 38. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **452.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lorenzo M. dalle parrocchie di S. Tommaso apostolo e di S. Maria di Costantinopoli, in Cava dei Tirreni.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni in data 11 dicembre 1973, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lorenzo M., in Cava dei Tirreni (Salerno), dalle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in località Galisi, e di S. Maria di Costantinopoli, in località Morselli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 35. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **453.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione, per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Paolo apostolo e dell'Assunta, in Pavullo nel Frignano.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 1° ottobre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » della parrocchia di S. Paolo apostolo, in frazione Sassoguidano del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), con quella dell'Assunta, in frazione Niviano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 41. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **454.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Giorgio, in Anghiari.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 20 marzo 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria a Casenovole del comune di Anghiari (Arezzo) e di S. Giorgio a Colignola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 46. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **455.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Margherita e di M. V. Assunta, in Acceglio.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo in data 20 agosto 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Margherita, in frazione Chiappera del comune di Acceglio (Cuneo), e di M.V. Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 45. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **456.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Canione, in Sant'Arpino.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa in data 15 maggio 1969, integrato con altro decreto in data 14 dicembre 1970 e con tre dichiarazioni rispettivamente del 18 maggio 1969, 1° aprile e 1° luglio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Canione, in Sant'Arpino (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 44. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **457.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in Viterbo.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo in data 4 ottobre 1970, integrato con dichiarazione 1° novembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in località Castel d'Asso del comune di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 43. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **458**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Martino vescovo e di S. Michele arcangelo, in Pieve di Teco.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° novembre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino vescovo, in frazione Moano del comune di Pieve di Teco (Imperia), e di S. Michele arcangelo, in frazione Nirasca dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 61. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974.

Sostituzione di un componente il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra menzionata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Gasparri, membro del predetto comitato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il sig. Pietro Scuderi è nominato membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Carlo Gasparri, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 27

(7388)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato i signori:

Amadei on. dott. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Breglia avv. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato;

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato;

Trivelloni dott. Mario, direttore generale dei monopoli di Stato;

Liguori dott. Francesco, dirigente generale, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Giovannella dott. ing. Giuseppe, vice direttore generale tecnico dei monopoli di Stato;

Cremona dott. Luciano, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;

Biagini dott. Giacomo, Lubrano dott. ing. Antonio e Gasbarro dott. ing. Arturo, direttori centrali tecnici dei monopoli di Stato;

Romano dott. Sebastiano, Remedi dott. Sirio Enzo e Sibilia dott. Giuseppe, direttori centrali amministrativi dei monopoli di Stato;

Terranova dott. Salvatore, Perfetti dott. Alvaro e Licata dott. Giovanni, esperti;

Sellitti Silverio, Tommasi Stanislao, Colombini dott. Giorgio e Sarmenghi Giuseppe, rappresentanti del personale.

Art. 2.

I rappresentanti del personale sig. Silverio Sellitti, sig. Stanislao Tommasi, dott. Giorgio Colombini e sig. Giuseppe Sarmenghi, sono, rispettivamente, sostituiti in caso di assenza o di impedimento dal sig. Fernando Diana, dal sig. Mario Galeotti, dal per. ind. Elvio Maccari e dal geom. Edolo Perini.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 81

(7681)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di sei francobolli celebrativi del 50° anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare italiana, nei valori da L. 20, L. 25, L. 50, L. 90, L. 150 (posta aerea) e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20, quindici milioni da L. 25, quindici milioni da L. 50, otto milioni da L. 90, otto milioni da L. 150, otto milioni da L. 180; colori: L. 25 e L. 180 a tre colori; L. 50 a quattro colori; L. 20, L. 90 e L. 150 in quadricromia; quartino: 50 esemplari.

Il valore da L. 20 rappresenta una formazione di G91 in volo acrobatico; il valore da L. 25 rappresenta una formazione di idrovolanti S.I.A.I. S55; il valore da L. 50 rappresenta una pattuglia di G91 Y; il valore da L. 90 rappresenta una formazione di Fiat C.R. 32 mentre esegue un « tonneau »; il valore da L. 150 rappresenta una veduta dell'Accademia di Pozzuoli: in alto, a destra, è visibile un aereo F104S; il valore da L. 180 rappresenta il velivolo a reazione « Campini-Caproni », progettato e costruito in Italia, che ha effettuato il primo volo nel 1940.

Le vignette dei francobolli poggiano sul lato lungo del formato e recano, in alto, le leggende « 1923-1973 » ed « AERONAUTICA MILITARE » in carattere maiuscolo moderno. In basso la parola « ITALIA » ed i rispettivi valori.

Il francobollo da L. 150 reca, inoltre, le leggende « POSTA AEREA » (a sinistra, verticalmente, dal basso in alto) e « ACCADEMIA DI POZZUOLI ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1974
Registro n. 42 Poste, foglio n. 266

(7122)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Valori e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino alla emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con cui è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli ordinari, tra le quali una dedicata alle « Fontane d'Italia ».

Visto che i primi tre valori di detta serie hanno come soggetto: la fontana dell'« Immacolatella » di Napoli, la fontana Pretoria di Palermo e la fontana di Trevi di Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1304 del 28 novembre 1973;

Decreta:

Sono emessi tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia » aventi come soggetto la fontana dell'« Immacolatella » di Napoli, la fontana Pretoria di Palermo e la fontana di Trevi di Roma, del valore unico di L. 25.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia, ottenuta con tre colori offset e uno calcografico; foglio: 50 esemplari.

Il soggetto del francobollo dedicato alla fontana dell'Immacolatella in Napoli rappresenta la fontana, posta in una prospettiva angolare che fa apparire nello sfondo il Vesuvio.

Il soggetto del francobollo dedicato alla fontana di piazza Pretoria in Palermo raffigura detta fontana, sullo sfondo dei palazzi che delimitano la piazza.

Il soggetto del terzo francobollo è dedicato alla fontana di Trevi in Roma.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice, la lettera « L » ed, a destra, il valore « 25 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero ed in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 224

(7123)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1974.
Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'ispettore capo dott. Mario Bovis è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 80

(7682)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1974.
Modificazioni alla tabella relativa alla forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sui laghi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21 e 317 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli dal 49 al 58 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1959, n. 40/N066, con il quale è stata approvata la tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sui laghi e sono stati determinati i tipi delle navi delle quali il capo timoniere può assumere il comando;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella suddetta in relazione alle mutate esigenze dell'esercizio della navigazione di linea sui laghi, ai miglioramenti verificatisi nelle attrezzature di bordo, negli impianti di manovra nonchè nelle istallazioni di sicurezza delle navi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sui laghi.

Art. 2.

Per le navi che abbiano caratteristiche diverse da quelle previste dalla suddetta tabella, la composizione e la forza minima dei rispettivi equipaggi verranno determinate separatamente.

Art. 3.

Restano ferme le attribuzioni conferite al capo timoniere dall'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1959, n. 40/N066.

La nuova tabella sostituisce quella allegata al citato decreto n. 40/N066.

Roma, addì 6 agosto 1974

Il Ministro: PRETI

TABELLA RELATIVA ALLA FORZA MINIMA E ALLA COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE SUI LAGHI

TIPI DI NAVI	E LORO DESTINAZIONE	Forza minima complessiva	PER I SERVIZI DI COPERTA (Artt. 49, 50, 51, 52, 53 e 58 del regolamento per la navigazione interna)										PER I SERVIZI DI MACCHINA (Artt. 54, 55, 56, 57 e 58 del regolamento per la navigazione interna)								
			Capitano autorizzato	Capitano	Capo timoniere autorizzato	Capo timoniere	Capo barca	Conduttore di motoscafi autorizzato	Conduttore di motoscafi	Barcaiolo abilitato	Marinaio o allievo	Barcaiolo o allievo	Macchinista autorizzato	Motorista macchinista	Motorista di motonave autorizzato	Motorista di motonave	Motorista di motoscafo autorizzato	Motorista di motoscafo	Fuochista abilitato autorizzato	Fuochista abilitato	Apprendista di macchina
Piroscafi	Adibiti a servizio di linea (con caldaia a nafta)	7 persone o 6 persone (a)	1					1			3 (a)		1						1		
Piroscafi - Adibiti ad altri servizi	Fino a 100 HP di potenza installata	3 persone				1					1									1	
Piroscafi - Adibiti ad altri servizi	Fino a 300 t.s.l. e potenza installata oltre 100 HP	4 persone (b)				1					1			1						1 (b)	
Piroscafi - Adibiti ad altri servizi	oltre a 300 t.s.l.	5 persone (b)		1							2			1						1 (b)	
Motonavi - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	da oltre 25 t. a 170 t.s.l.	3 persone			1						1				1						
Motonavi - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	oltre 170 t. fino a 250 t.s.l.	4 persone			1						2				1						
Motonavi - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	oltre 250 t.	5 persone	1					1			2				1						
Motonavi - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati e timoneria servoassistita)	da oltre 170 t. fino a 250 t.s.l.	4 persone (c)			1						2				1 (c)						
Motonavi - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati e timoneria servoassistita)	oltre 250 t.s.l.	5 persone (d)	1					1			2				1 (d)						
Motonavi - Adibite a servizio pubblico non di linea	da oltre 25 t. a 50 t.s.l.	2 persone o 3 persone (i)			1						1				1 (i)						
Motonavi - Adibite a trasporto merci	fino a 50 t.s.l.	1 persona					1														
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre le 50 t. fino a 400 t.s.l.	con comandi centralizzati	2 persone				1					1										
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre le 50 t. fino a 400 t.s.l.	con manovra in sala macchina	3 persone				1					1					1					
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre 400 t. fino a 700 t.s.l.	con comandi centralizzati	3 persone		1							1					1					
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre 400 t. fino a 700 t.s.l.	con manovra in sala macchina	4 persone		1							2					1					
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre 700 t.s.l.	con comandi centralizzati	4 persone		1							2					1					
Motonavi - Adibite a trasporto merci - oltre 700 t.s.l.	con manovra in sala macchina	5 persone		1							2					2					
Motonavi-traghetto autoveicoli - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	fino a 170 t.s.l.	3 persone			1						1				1						
Motonavi-traghetto autoveicoli - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	da oltre 170 t. fino a 250 t.s.l.	4 persone (e)			1						2				1 (e)						
Motonavi-traghetto autoveicoli - Adibite a servizi di linea (con comandi centralizzati)	oltre 250 t.s.l.	5 persone (f)	1					1			2				1 (f)						
Motoscafi (fino a 25 t.s.l.) con comandi centralizzati	Adibiti a servizi di linea	2 persone o 3 persone (g)						1			1						1 (g)				
Motoscafi (fino a 25 t.s.l.) con comandi centralizzati	Adibiti a servizi pubblici non di linea	1 persona o 2 persone (h)						1									1 (h)				
Navi con propulsione a vela o a remi - Adibite a trasporto merci	fino a 50 t.s.l.	1 persona								1											
Navi con propulsione a vela o a remi - Adibite a trasporto merci	oltre 50 t. fino a 100 t.s.l.	2 persone.					1				1										

(a) Quando il servizio di biglietteria non viene effettuato a bordo, il numero dei marinai è ridotto a 2.

(b) Per navi con caldaie alimentate a nafta; se invece l'alimentazione dei forni è a carbone, i rispettivi equipaggi delle navi sono aumentati di una unità, con l'aggiunta cioè, di un altro fuochista abilitato.

(c) Se il capo timoniere è munito anche del titolo professionale di motorista di m/nave autorizzato, l'equipaggio può essere ridotto a 3 persone con l'abolizione del motorista, sempre che uno dei marinai sia munito del titolo di conduttore di motoscafo autorizzato.

(d) Se il capitano e il conduttore di motoscafo autorizzato è *in possesso* del titolo professionale di motorista di m/nave autorizzato, l'equipaggio può essere ridotto a 4 persone con l'abolizione del motorista di motonave.

(e) Qualora il capo timoniere sia munito del titolo di motorista di m/nave autorizzato l'equipaggio può essere ridotto a 3 persone con l'abolizione del motorista.

(f) Qualora il capitano o il conduttore di motoscafo autorizzato siano muniti del titolo di motorista di m/nave autorizzato, l'equipaggio può essere ridotto a 4 persone con l'abolizione del motorista. La stessa riduzione può essere apportata quando la distanza massima tra i pontili di attracco non superi gli 8 km., sempre che la nave sia munita di radiotelefono e ai pontili di capolinea esiste una organizzazione di pronto intervento e sorveglianza di apparati motori.

(g) L'equipaggio è composto di 2 persone e precisamente del conduttore di motoscafo autorizzato e del marinaio, quando il primo è anche in possesso del titolo di motorista di motoscafo autorizzato; altrimenti è composto di 3 persone: un conduttore e un motorista di motoscafo autorizzati ed un marinaio.

(h) L'equipaggio è composto del solo conduttore di motoscafo autorizzato se questi è anche in possesso del titolo di motorista di motoscafo autorizzato: altrimenti è composto da un conduttore di motoscafo autorizzato e da un motorista di motoscafo autorizzato.

(i) L'equipaggio è composto soltanto dal capo timoniere autorizzato e dal marinaio se il primo è in possesso anche del titolo di motorista di motonavi autorizzato; altrimenti è composto di 3 persone, e precisamente: del capotimoniere e del motorista di motonave autorizzato, e del marinaio.

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta APO - Antibiotic pharm organisation dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Ospitaletto di Cormano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale 19 ottobre 1961, n. 2898, la ditta APO - Antibiotic pharm organisation fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Ospitaletto di Cormano (Milano), via Marconi angolo via del Lavoro, specialità medicinali, chimiche e biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 6 giugno 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1951, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta APO - Antibiotic pharm organisation l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, chimiche e biologiche purchè registrate nell'officina farmaceutica sita in Ospitaletto di Cormano (Milano), via Marconi angolo via del Lavoro, concessa con decreto ministeriale 19 ottobre 1961, n. 2898.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7410)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1974.

Autorizzazione alla società San Giorgio - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società San Giorgio - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società San Giorgio - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 22 agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia in data 11 marzo 1974, n. 2101/2824, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di

precedenza » per la strada provinciale n. 51 « Rubiera-S. Antonino » di km. 11+480 (dall'innesto sulla strada statale n. 9 a Rubiera, all'innesto sulla strada statale n. 467 in S. Antonino);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Reggio Emilia in data 20 maggio 1974, n. 2016;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 51 « Rubiera-S. Antonino » di km. 11+480, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Reggio Emilia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(7396)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CO.VE.M. a responsabilità limitata - Cooperativa verniciatori metallici, in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati alla società cooperativa CO.VE.M. a responsabilità limitata - Cooperativa verniciatori metallici, con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa CO.VE.M. a responsabilità limitata - Cooperativa verniciatori metallici, con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio Annamaria Conte in data 7 novembre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il geometra Elio Zanzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7478)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Ronco Mela d'Oro », in Ronco all'Adige e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 9, 10 e 14 maggio 1974 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Ronco Mela d'Oro », con sede in Ronco all'Adige (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Ronco Mela d'Oro », con sede in Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Dioguardi in data 26 gennaio 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Vasco Consoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 22 aprile 1974, n. 776, divisione I, è modificato come segue il decreto prefettizio 23 marzo 1974, n. 776: il rettore magnifico dell'Università degli studi di Firenze è autorizzato ad accettare la donazione del quadro raffigurante « Boccaccio che legge la Divina Commedia » di Stefano Ussi, dalla sig.ra Adelia Noferi, da destinare all'istituto di letteratura italiana, moderna e contemporanea della facoltà di magistero.

(7548)

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Pesaro e Urbino 6 febbraio 1974, n. 335, divisione 2ª, l'Università degli studi di Urbino è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 13.500.000, terreni siti nel comune di Urbino intestati alla ditta Giorgia Coen in Quercietto, distinti in mappa al foglio n. 40 con i numeri 17, 18, 19, 20, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; e al foglio n. 41 con i numeri 12, 18, 19, 22, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 71, da destinare all'ampliamento dell'azienda agraria.

(7567)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7692)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7695)

Vacanza della cattedra di fisica terrestre presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di fisica terrestre, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7694)

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7693)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7696)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 383, sono stati, alcuni accolti ed altri dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 12 aprile 1968 dalla prof.ssa Sorignani Petrosilli Rita ed altri, avverso la decisione del 21 novembre 1967 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Perugia, circa il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla stessa, avverso l'attribuzione ad altri docenti di 20 punti previsti dalla lettera « S » della tabella « B » annessa, all'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1967.

(7550)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1974, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 389, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 29 febbraio 1972 dal sig. Dorindo Di Bacco, avverso il provvedimento del 6 novembre 1971, con il quale gli si negava la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(7564)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1974, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 285, è stato respinto in quanto ritenuto inammissibile nel suo primo motivo ed infondato nel secondo e nel terzo il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 21 aprile 1969 dal sig. Malfatto Domenico, avverso il decreto del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino 18 novembre 1968, n. 32568, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio scolastico di 15 aule da adibire a sede dell'istituto tecnico commerciale e del liceo scientifico nel comune di Nizza Monferrato (Asti), l'area di proprietà dello stesso sig. Malfatto contraddistinta nel catasto dello stesso comune al foglio XVII, particelle 9 e 10.

(7565)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Rinnovamento agricolo », società cooperativa a r.l., in Chiaiano di Napoli

Con decreto ministeriale 6 settembre 1974 la società cooperativa « Rinnovamento agricolo », società cooperativa a r. l., in Chiaiano di Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 29 gennaio 1962, rep. 41138, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(7645)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 giugno 1974 concernente: « Sostituzione di rappresentanti del Ministero del tesoro nei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'11 luglio 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) alla pag. 4640, seconda colonna « Comitato I.N.P.S. per la regione Emilia-Romagna », rigo quindicesimo, in luogo di « Emilio *Tripapi* », leggasi: « Emilio *Tripepi* »;

2) alla stessa pagina, seconda colonna « Comitato I.N.P.S. per la regione Puglia », rigo quarantaseiesimo, in luogo di: « cav. uff. Amedeo *Pergola* », leggasi: « cav. uff. Amedeo *Fergola* ».

(7566)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 120.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Antonini Ludovico, nato ad Ancona il 7 dicembre 1938. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 settembre 1974

(7447)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 640/72 e n. 762/72.

(in unità di conto per 100 kg., salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44
	b) altri	0120 00	—
	II. altri:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0130 21	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . .	0130 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (8)		1,44
	- le altre destinazioni		2,52
	2. superiore a 4%	0140 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (8)		1,44
	- le altre destinazioni		2,52
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 4%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 3%	0150 20	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% . . .	0150 30	1,44
	2. superiore a 4%	0160 00	1,44

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.01 (*segue*)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	7,48
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	12,24
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%	0300 10	14,96
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% .	0300 20	27,20
	III. superiore a 45%	0400 00	31,28
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A senza aggiunta di zuccheri:		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	11,52
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0720 30	17,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0720 40	25,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0820 00	26,88
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	28,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0920 20	40,32
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5% . . .	1020 00	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	11,52
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	17,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1120 40	25,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% .	1220 00	26,88
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	28,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1320 20	40,32
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1420 10	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1420 20	7,30
	2. altri	1520 00	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1620 10	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1620 20	7,30

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.02 (*segue*)	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%	1620 30	8,60
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1620 40	8,60
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	1620 50	14,96
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	1620 60	27,20
	2. superiore a 45%	1700 20	31,28
	B con aggiunta di zuccheri:		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,1152 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,1728 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2320 40	0,2500 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,2688 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	2420 20	0,4032 (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,1152 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,1728 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	2620 40	0,2500 (1) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,2688 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	2720 20	0,4032 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 70	1,86 (2)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 75	7,30 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 80	0,0730 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 85	0,1496 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	2910 90	0,2720 (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0,3128 (1) per kg
04.03	Burro (3):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85%:		
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 00	56,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	56,00
	(III) altri	3110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)		45,00
	- le altre destinazioni (4)		50,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) inferiore o uguale a 99,5%	3210 10	45,00
	(II) superiore a 99,5%	3210 20	61,00
04.04	Formaggi e latticini (5) (6):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—
	- l'Austria		15,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . .	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		17,71

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni . .		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		17,71
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		—
	- le altre destinazioni		17,71
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		14,00
	- le altre destinazioni		26,05
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		14,00
	- le altre destinazioni		30,92
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		14,00
	- le altre destinazioni		30,92
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		31,00
	- le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
04.04 (segue)	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		31,00
	- le altre destinazioni		33,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48% . . .	4920 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		29,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	ex 5 altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	5,20
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera . . .		11,00
	- le altre destinazioni . .		11,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano .	5120 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni . .		32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda . .	5120 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		29,00
	- la zona F (8)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni .		32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		29,00
	- la zona F (8)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni . . .		29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera . . .		11,00
	- le altre destinazioni . . .		32,50
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)		29.00
	- la zona F (8) . .		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		32,50
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	28,80

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (7):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	5700 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	5700 20	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	5700 30	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	5800 10	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	5800 20	—

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 666/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 è di L. 16,45 (regolamento (CEE) n. 666/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Destinato ad essere sbarcato e messo al consumo in una zona diversa dalla zona *E*. Per le modalità di applicazione vedasi l'allegato regolamento (CEE) n. 676/72 del 29 marzo 1972.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(6) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70).

(7) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere;

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(Regolamento (CEE) n. 1353/69).

(4868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 genraio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro dell'11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974 al registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire un concorso, per titoli, a trenta posti nella qualifica di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio di cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, venti posti riservati ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dieci posti riservati ai salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno aver conseguito la licenza elementare e possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non superiore a 40 anni compiuti, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta: civile e morale;

d) piena ed incondizionata idoneità fisica a ricoprire il posto di agente di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

2) fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744).

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono (giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il documento suindicato non può essere sostituito dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno altresì allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di tali titoli, che devono essere redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti potranno inoltre allegare alla domanda i documenti relativi ad eventuali altri titoli che essi intendano far valere, nonchè il titolo di studio superiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 2, di cui siano eventualmente in possesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Documentazione dei titoli

I candidati che intendano far valere, ai sensi del precedente art. 5, la loro qualità di ex combattenti ed assimilati, di invalidi di guerra ed assimilati, di mutilati ed invalidi civili, di congiunti di caduti in guerra ed assimilati, di decorati al valor militare e per merito di guerra, di promossi per merito di guerra, di feriti di guerra, di profughi, di perseguitati politici e razziali, di coniugati e vedovi con prole, di capi di famiglia numerosa, di dipendenti statali, di ex dipendenti da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, dovranno produrre unitamente alla domanda, i seguenti documenti:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero copia o estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modello 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.) nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risulti la natura della minoranza fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e precisamente:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella del bando del presente concorso;

6) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) *i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali* presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

8) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella del bando di concorso. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

9) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del ripetuto art. 4, rilasciata in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego.

Art. 7.

Presentazione degli altri documenti da parte dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2. Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito, di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti della licenza o diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del titolo, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili e del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificato contestuale sostitutivo;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 7;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 ed al primo comma dell'art. 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Nomina della commissione giudicatrice e valutazione dei titoli e della prova pratica

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, determinerà preliminarmente i titoli che, in relazione alle mansioni proprie della qualifica da conferire, riterrà siano da prendersi in considerazione e fisserà i criteri di valutazione, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, dei titoli medesimi nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente i 90/100 e i 10/100.

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 45/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova, avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art. 11.

Svolgimento della prova pratica: data e sede

Con successivo decreto saranno stabilite la data e la sede per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente art. 1.

I candidati ammessi al concorso che avranno riportato un coefficiente complessivo non inferiore a 45/100 nella valutazione dei titoli saranno avvertiti in tempo utile, a norma delle vigenti disposizioni, della data e della sede stabilite per l'effettuazione della prova pratica di cui al primo comma del presente articolo

Per lo svolgimento di detta prova si osserveranno le norme del titolo 1°, capo 2°, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, modificate ed integrate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I candidati ammessi alla prova anzidetta, per sostenerla dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

Formazione e pubblicazione della graduatoria e gravami

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Il decreto di cui al comma precedente sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, dell'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestono la qualifica di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dallo art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso muniti di un trattamento ordinario, non privilegiato, a titolo di pensione a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, verranno applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 293

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Via della Luce, 34 A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (1) . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . . (c.a.p. n. . . .) telefono n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dello esercizio.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), e di non avere procedimenti penali a suo carico, di aver compiuto gli studi di istruzione elementare e di essere in possesso della relativa licenza (4), di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara altresì di essere congedato, con il grado di . . . (5) (6) . . . . . . in cui ha prestato servizio dal . . . . . (7) al . . . . . . (8).

(9) .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi residenza in caso di nomina.

. . . . . lì 197

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(10) . . . . .

Allegati: n.

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo d'età, il candidato dovrà indicare in quale delle condizioni di cui all'art. 3 egli si trovi.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza di condanna e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Se il titolo di studio posseduto dal candidato è superiore a quello minimo prescritto dall'art. 2 del bando, occorre farne menzione ed allegarlo alla domanda.

(5) Indicare il grado rivestito all'atto del congedo.

(6) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza.

(7) Indicare la data di arruolamento.

(8) Indicare la data del congedo.

(9) Indicare gli eventuali altri titoli, o qualità, o requisiti tra quelli indicati nell'art. 6 del bando che il candidato intenda far valere. I relativi documenti, redatti nella forma prescritta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(7615)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego

E) Licenza elementare e patente automobilistica non inferiore alla categoria « C ».

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) estremi della patente di guida;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni come impiegati e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto delle domande nè dei documenti presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle domande e documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici che verranno nominate con successivo decreto ministeriale, a termine del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, determineranno i criteri di valutazione dei titoli, esprimeranno il giudizio sulla prova di idoneità tecnica e sull'esame psicotecnico.

Art 7.

I concorrenti che siano risultati idonei e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella prescritta forma, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) certificato originale del titolo di studio o copia autentica dello stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda, dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Il termine di cui sopra e quelli previsti dal precedente art. 7 sono prorogati per i cittadini residenti all'estero di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 9.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame, che avrà luogo in Roma, consiste in una prova pratica di idoneità tecnica, distinta in due parti:

guida e manutenzione di automezzi.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle due parti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al concorso sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del luogo e dell'ora, secondo il diario stabilito dalla commissione esaminatrice, in cui si svolgerà la prova pratica di idoneità tecnica.

Per sostenere detta prova i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri documenti, della patente automobilistica richiesta dall'art. 2 del presente bando.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di idoneità tecnica, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

La nomina ad agente tecnico in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Registro n. 60 *Finanze, foglio n.* 364

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . . . il . . (provincia di . . .)
e residente in . . . . . (provincia di .
.) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione; nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso .
. . . in data . . . e della patente automobilistica di categoria « C » e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . lì . .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

(7269)

Concorso, per esami, a duecento posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 del 31 luglio 1974 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame di ammissione nei ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve dei posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo i casi di elevazione di esenzione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 28° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede tra quelle elencate nell'art. 11, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate e spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica ed intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 28° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati, per i cittadini residenti all'estero, di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta, rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con osservanza dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

prova scritta: svolgimento di un tema di cultura generale;

prova pratica: saggio di dattilografia e su macchine calcolatrici;

colloquio su nozioni di:

costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La prova scritta si svolgerà il giorno 23 *dicembre* 1974, *alle ore otto* ed avrà luogo presso le seguenti sedi:

Ancona:

presso il palazzetto dello sport, via Veneto;

Bari:

presso il villaggio del fanciullo dei padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna:

a) presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;
b) presso la facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Cagliari:

presso il liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria n. 3;

Caltanissetta:

presso l'istituto tecnico commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita n. 27;

Campobasso:

presso la scuola media statale « F. Dovidio » via Gorizia;

Catania:

presso il liceo « Cutelli », via Firenze angolo via Grotte bianche;

Catanzaro:

a) presso la scuola media « Ghimirri », via Marincola Pistoia, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
b) presso la scuola media « Mazzini », via Maddalena, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;
b) presso il centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O;
c) presso la scuola di sanità militare, costa San Giorgio n. 35, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Foggia:

a) presso il palazzo degli uffici statali, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
b) presso la palestra della scuola media « De Santis » piazza Fratelli Bandiera, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Genova:

presso la Fiera internazionale - padiglione B/2, piazza Kennedy;

L'Aquila:

presso l'Università degli studi, piazza Annunziata n. 1;

Messina:

presso l'istituto scolastico « Francesco Crispi », via Monsignor Darrigo, via Ventiquattro Maggio n. 401;

Milano:

presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, via Santa Agnese n. 2;

Napoli:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A e B;
b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C e D;
c) presso la mostra d'oltremare, 2° varco - padiglione n. 4, viale Kennedy, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H, I, J, K;
d) presso il centro emigrazione, via Vespucci n. 170, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L e M;
e) presso il Politecnico di ingegneria, piazzale Tecchio, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo:

presso la fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;

Roma:

a) presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;
b) presso l'aula magna dell'Antonianum, viale Manzoni n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O;
c) presso l'aula magna della pontificia Università di S. Tommaso, largo Angelicum n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Salerno:

presso la palestra coperta dell'istituto professionale di Stato « Fratelli Rucci », via Cosimo Vestuti, Torione Alto;

Taranto:

presso la scuola allievi operai arsenale marina, via Pitagora n. 87;

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24;

Trapani:

presso la caserma « Giannettino » 60° reggimento fanteria Calabria, prolungamento via Fardella;

Udine:

presso l'intendenza di finanza, via Gorghi n. 18;

Venezia:

a) presso la sala esami dell'intendenza di finanza, Santangelo 3558, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
b) presso la sala esami dell'università degli studi « Cà Foscari », Dorsoduro 3246, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda nei casi in cui i locali risultino non sufficientemente capienti e per particolari motivi nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e per gli adempimenti ad essi inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma. Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quello dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e sarà loro corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974
Registro n. 76 Finanze, foglio n. 352

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a il . . (provincia di . . .) e residente in . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale addetto agli uffici.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di . . . . .

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(7724)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di sette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 37, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sette tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1974 col quale il consigliere Pignatelli Lucia è stato sostituito dal consigliere Tullo Maria Patrizia nell'incarico di segretario senza diritto a voto della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sette tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Sala Adriano, nato il 25 luglio 1947 . . . . punti 27,143
2. s.ten. vet. cpl. congedo Brindani Franco, nato il 1° novembre 1947 . . . . . » 27,108
3. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Polleschi Mario, nato il 12 maggio 1950 . . . . . » 26,725
4. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Aimetta Giuseppe, nato il 3 giugno 1948 . . . . . . » 25,216
5. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Bortesi Antonio, nato il 31 gennaio 1950 . . . . . » 24,791
6. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Baldini Gianpaolo, nato il 4 settembre 1946 . . . . » 24,366
7. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Perrotta Sergio, nato il 14 settembre 1949 . . . . » 23,891
8. s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Rosmini Roberto, nato il 5 maggio 1949 . . . . . » 23,391

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten. vet cpl. 1ª nom. Sala Adriano . . punti 27,143
2) s.ten. vet. cpl. congedo Brindani Franco » 27,108
3) s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Polleschi Mario . » 26,725

4) s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Aimetta Giuseppe punti 25,216
5) s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Bortesi Antonio » 24,791
6) s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Baldini Gianpaolo » 24,366
7) s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Perrotta Sergio » 23,891

Art. 3.

Il s.ten. vet. cpl. 1ª nom. Rosmini Roberto è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi, con punti 23,391.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 228

(7195)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1974, n. **26.**

Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale, che applicano il « contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione », una somma pari a L. 22.000 per sette mensilità, oltre ad una integrazione del 25% della quattordicesima mensilità per l'anno 1974, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1° gennaio 1974 o data successiva, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al comma precedente verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il primo semestre del 1974.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono aver ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Per gli scopi della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 225 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria IV, il cap. 1153 con la denominazione: « Contributo alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale » e con lo stanziamento di lire 225 milioni cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dall'avanzo accertato al 31 dicembre 1972 con l'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 giugno 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1974, n. **27.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni « Recupero sociale dei minorati psichici e fisici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, modificata dalle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 18 luglio 1972, n. 31, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il limite di spesa di lire 200 milioni, autorizzato con il precedente art. 1, le sovvenzioni potranno essere utilizzate, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, per interventi da realizzare durante l'anno 1974 o già realizzati nell'anno precedente, che la giunta regionale ritenga particolarmente meritevoli di contribuzione per le attività di recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 1 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 1354 dello stato di previsione della spesa di detto esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 600 milioni a lire 800 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 200 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 giugno 1974

COMELLI

(6834)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1974, n. **28.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, prima delle parole « a tempo pieno » è inserita la parola « integrata ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è inserito il seguente terzo comma:

« Il comitato consultivo per il diritto allo studio sarà convocato almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I comuni interessati dovranno presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, entro i termini che

annualmente verranno stabiliti dall'assessorato medesimo, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il preventivo di spesa munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il conto finale della spesa sostenuta con il contributo regionale, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I comuni interessati dovranno presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dall'assessorato medesimo, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il preventivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il conto finale della spesa sostenuta con il contributo regionale, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 7.

L'art. 14 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I comuni interessati dovranno presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dall'assessorato medesimo, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il preventivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 8.

L'art. 16 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale di presentare all'assessorato dell'istruzione e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il conto finale della spesa sostenuta con il contributo regionale, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo ».

Art. 9.

Dopo il capo IV della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è inserito il seguente nuovo capo:

« *Capo V*

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II, III E IV

Art. 17. — L'assessore all'istruzione e alle attività culturali con il provvedimento di concessione dei contributi fissa i termini entro i quali dovrà essere presentata la deliberazione di cui agli articoli 7, 11 e 16.

Art. 18. Qualora da un ente sia omessa o ritardata la presentazione dell'atto dovuto a titolo di rendiconto, di cui agli articoli 7, 11 e 16, il comitato di controllo, previa diffida all'organo responsabile, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto stesso ».

Art. 10.

Dopo l'art. 23 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è inserito il seguente articolo:

« Art. 23-*bis*. — L'assessore all'istruzione e alle attività culturali comunicherà all'ente interessato il termine entro il quale dovrà essere adottato il progetto esecutivo dell'opera.

Tale termine potrà, comunque, essere prorogato a domanda per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.

L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, comporta l'esclusione dell'opera dal beneficio del contributo ».

Art. 11.

L'art. 24 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono concessi con decreto dell'assessore alla istruzione e alle attività culturali.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione dei seguenti atti:

1) deliberazione dell'organo comunale con cui è adottato il progetto esecutivo dell'opera, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo;

2) progetto esecutivo dell'opera, munito, se richiesto dalle vigenti disposizioni statali o regionali, del provvedimento del competente organo tecnico statale o regionale, che sarà direttamente acquisito agli atti a cura del comune interessato.

Qualora sui progetti od elaborati sia richiesta la pronuncia degli organi tecnici statali o regionali, il termine indicato nello art. 26 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, rimane sospeso dalla data in cui sia richiesta detta pronuncia alla data in cui essa venga comunicata al comitato provinciale di controllo ».

Art. 12.

Dopo l'art. 24 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 24-*bis*. — Per tutte le opere di cui al presente capo l'ammontare definitivo delle quote annue di contributo sarà determinato con decreto dell'assessore all'istruzione e alle attività culturali, sulla base della deliberazione dell'organo comunale con cui si approvano gli atti di collaudo, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo, corredata del solo certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera, quando ammessi dalle relative disposizioni, esclusa ogni altra documentazione a corredo prevista dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 24-*ter*. — Per la gestione ed il collaudo delle opere contemplate dal presente capo, i comuni si attengono alle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« La garanzia è disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione e alle attività culturali, di concerto con l'assessore alle finanze ».

Art. 14.

All'art. 27 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il presidente della giunta regionale, o per sua delega lo assessore all'istruzione e alle attività culturali, su conforme deliberazione della giunta regionale, può autorizzare la modificazione o la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione ».

Art. 15.

I procedimenti in atto, compresi quelli relativi alla gestione, saranno definiti con le procedure vigenti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Per le finalità di cui al capo II della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la maggiore spesa di lire 80 milioni.

Detta maggiore spesa fa carico al cap. 758 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene elevato a lire 230 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 80 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 (rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 17.

Per le finalità di cui al capo III della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974 la maggiore spesa di lire 200 milioni.

Detta maggiore spesa fa carico al cap. 759 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene elevato a lire 450 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 200 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 (rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 18.

Per le finalità di cui al capo IV della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, la maggiore spesa di lire 70 milioni.

Detta maggiore spesa fa carico al cap. 760 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene elevato a lire 170 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 70 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 (rubrica n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

Art. 19.

Per le finalità di cui al capo VI della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite d'impegno di lire 40 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5157 con la denominazione:

« Contributi annui costanti a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e la sistemazione, nonchè per le attrezzature e per l'arredamento di edifici scolastici e di edifici destinati ad opere infrastrutturali parascolastiche » e con lo stanziamento di lire 40 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 8 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 40 milioni conseguente all'annualità dello esercizio 1974 fa carico al sopracitato cap. 5157 e quella di pari importo relativa alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1993 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 luglio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1974, n. 29.

Spese per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'autorizzazione di cui alla legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è estesa, per i medesimi oggetti e con i medesimi limiti, con esclusione del personale, anche a favore dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 luglio 1974

COMELLI

(6825)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. 30.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente « Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario », così come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e l'istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza ed il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione, anche mediante pubblicazioni; di facilitare la predisposizione, da parte delle competenti pubbliche amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro; di formulare proposte di sistemazione e riutilizzo di prototipi edilizi opportunamente individuati, ai fini del recupero architettonico e funzionale del patrimonio residenziale esistente ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La catalogazione è condotta d'intesa col Ministero competente e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografica già adottati da esso ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al centro è addetto personale direttivo, tecnico, esecutivo e ausiliario in numero complessivo non superiore a 12 unità, come da tabella allegata alla presente legge ».

Il quarto comma dello stesso art. 6 è sostituito dal seguente:

« Al centro può essere eventualmente assegnato personale dipendente dalla Regione o comandato dallo Stato e dagli enti pubblici in conformità di quanto previsto dalla legge regionale, nei limiti dell'organico ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia ed alla redazione del relativo inventario possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti, secondo una opportuna ripartizione territoriale nell'ambito della Regione ».

Allo stesso art. 7 è aggiunto il seguente comma:

« Il centro è autorizzato a organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento per collaboratori esterni. L'incarico di docenza ed il relativo compenso saranno disposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato, sentito il comitato di cui all'art. 10 della presente legge ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1971 n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:

centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale della regione Friuli-Venezia Giulia;

ministero competente;

soprintendenza territoriale competente per i vari tipi di beni;

ente o istituto proprietario del bene;

comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato ».

Art. 6.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. — L'assessore delegato dal presidente, su documentato parere del direttore del centro, può proporre alla giunta regionale l'acquisto dei beni minacciati di dispersione o di rovina, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Del comitato fanno parte:

l'assessore delegato dal presidente, che lo presiede;

il soprintendente alle antichità territorialmente competente;

il soprintendente ai monumenti e gallerie dei Friuli-Venezia Giulia;

il soprintendente archivistico territorialmente competente;

sei esperti, di cui tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato, e tre scelti dall'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;

il direttore del centro regionale per la catalogazione e l'inventario;

il direttore regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

il direttore del servizio dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;

il direttore del servizio della pianificazione territoriale o un suo sostituto ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Esso esprime parere:

a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;

b) sull'eventuale collaborazione di istituti, enti specializzati ed esperti, ai sensi del precedente art. 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;

c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il presidente ritenga opportuno sottoporre al comitato ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento del centro regionale per la catalogazione e l'inventario istituito con l'art. 5 della presente legge, comprese le attrezzature, i libri e le pubblicazioni, gli oneri per il personale addetto al centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente art. 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 ».

Art. 10.

Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 66 milioni.

La predetta maggiore spesa di lire 66 milioni fa carico al cap. 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, cui si provvede per un importo di lire 50 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del precitato esercizio finanziario (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), e per un importo di lire 16 milioni mediante storno dal cap. 152 iscritto nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene ridotto da 315 milioni a 299 milioni.

Il predetto onere di lire 66 milioni fa carico al precitato cap. 601 la cui denominazione viene modificata come segue:

« Spese per il centro regionale per la catalogazione e l'inventario, ai sensi degli articoli 5, 7 e 9-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971 n. 27, e successive modificazioni ».

Art. 11.

L'allegato n. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Contingente massimo di personale per il funzionamento del centro, di cui all'art. 5:

un esperto con le funzioni di direttore;
un esperto in catalogazione (carriera direttiva);
un amministrativo (carriera direttiva o di concetto);
un architetto (carriera direttiva);
un bibliotecario (carriera direttiva);
un geometra (carriera di concetto);
tre applicati (carriera esecutiva);
due assistenti tecnici (carriera esecutiva);
un addetto tecnico (carriera ausiliaria) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1974, n. **31.**

Norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale, concernente il riordinamento delle carriere e la ristrutturazione della burocrazia regionale, prevista dall'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1974

COMELLI

(6836)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742480)